

DOCUMENTI

PER

IL SIGNOR DON GIOVANNI BASILE

IN SOSTEGNO DELLE SUE DOMANDE

CONTRO

IL CAVALIERE DON DIEGO CUMBO E CONSORTE



MESSINA

Stamperia di G. D'Amico Arena

1849

Don Basile 1871

al Chiarissimo Arcivescovo di Siviglia



DOCUMENTI

PER

IL SIGNOR DON GIOVANNI BASILE

IN SOSTEGNO DELLE SUE DOMANDE

CONTRO

IL CAVALIERE DON DIEGO CUMBO E CONSORTI





I.

Sentenza del Consolato di Mare e Terra di Messina con il voto del suo Assessore del 18 Luglio 1818 tra il Signor D. Antonino Cumbo, ed il Cavaliere D. Cesare Scipione Proto.

A di undici Luglio milleottocentodiciotto.
Dal fatto di questo signor don Antonino Cumbo ne' suoi nomi domandando nella Corte del Regio Consolato di mare e terra in questa nobile Città di Messina, ed innanti li spettabili Consoli di essa Corte col voto e parere dell'illustre Marchese don Luigi Pellizzeri assessore ordinario della medesima, contro ed avverso il signor don Cesare Scipione Proto ne' suoi asserti nomi ecc. per via dell'infrascritta supplica petitoria del tenor come segue: — Spettabili Signori Consoli della Corte del regio Consolato di mare e terra col voto e parere dell'illustre Marchese dottor don Luigi Pellizzeri Assessore ordinario di detta Corte meritissimi.

Alle Vostre Signorie Spettabili col voto e parere dell'illustre assessore come sopra, e previe le solite riserve come sopra ecc. si espone e supplica da parte del Negoziante don Antonino Cumbo nei di lui nomi, come in forza di alberano con procura *ad publicandum* firmato tra detto supplicante da una parte, ed il Cavaliere don Cesare Scipione Proto dall'altra sotto li diciannove Agosto milleottocentosedici, e pubblicato agli atti di Notar don Salvatore Cacopardi li trentuno detto mese ed anno, risultò detto Cavaliere Proto liquido debitore nella somma di onze duemila duecento ottantaquattro, e tarì sedici, e ciò a parte di altre partite di conti sociali, che restarono indispute, per li quali si ultimò aversene ragione subito eseguita la vendita di certi articoli sociali, avendo obbligato ed espressamente ipotecato pel soddisfo di suddette onze duemila duecento ottantaquattro, e tarì sedici, tutti e singoli di lui beni di qualunque natura fossero, non che le sue azioni, successioni e pretenzioni, e finalmente obbligò ed ipotecò tutti li frutti annuali de' suoi beni e poderi, meno quel tanto necessario al di lui mantenimento, come meglio da detto alberano al quale ecc. Da parte del detto supplicante Cumbo se ne domandò nel Tribunale della regia Udienza l'adempimento del sopradetto cennato pagamento essendosi ordinato in

forza di provvisoriale Decreto dei undici Agosto milleottocentodiciasette, che il Giudice Civile di Melazzo avesse eseguito la raccolta di tutti li frutti delli beni del detto Cavaliere don Cesare, che tener dovea a disposizione del Tribunale in un magazzino, che indi dal detto Tribunale si prescrisse, che l'ordinato sequestro s'intendesse regolato, che prestandosi dal Cavaliere Proto la pleggeria XVna, o di esibire ad ogni mandato l'importo del frutto o il frutto medesimo, in tal caso si avrebbe lasciato in libertà, ed a disposizione del detto Cavaliere il frutto suddetto, come meglio per atto provvisoriale dei ventitrè Settembre milleottocento diciasette al quale ecc. Si eseguì con effetto da detto Cavaliere Proto l'ordinata pleggeria come pur essa registrata agli atti di detta Corte Civile di Melazzo li ventisette detto mese Settembre milleottocento diciasette alla quale ecc.

E perchè in esecuzione di un provvisoriale decreto spedito d'ordine delle VV. SS. spettabili, ed illustre Assessore, ad istanza del detto Proto, e col consenso del supplicante si prescrisse, che la pleggeria in esecuzione del provvisoriale della R. U. prestata presso gli atti del maestro notaro proprietario della Corte Civile di Melazzo sotto li ventisette Settembre milleottocentodiciasette sia e sentir si debba prestata per ordine di detta Corte Consolare col voto del detto illustre Assessore come per esso registrato agli atti di detta Corte sotto li . . . al quale ecc. Perciò incombendo al supplicante di essere sollecitamente soddisfatto delle dette onze duemila duecento ottantaquattro, e tarì sedici e loro frutti; ha creduto avanzare la presente supplica petitoria, per la quale domandò e domanda, che colla via del Salviano di credito fosse immesso il Supplicante nella possessione di tutti li beni urbani e rustici del detto Cavaliere Proto, unitamente ai frutti naturali pendenti, e nella quasi possessione del dritto di esigere tutte le rendite, censi, pensioni di Tomara, e tutt'altro di pertinenza dello stesso debitore acciocchè coll'annuale percezione delli medesimi, dedotto quel tanto necessario pel suo mantenimento, che il magistrato sarà per istabilire il suddetto giusta la forma dell'indicato alberano di convenzione, potesse il supplicante soddisfarsi primieramente delli frutti di suddetto credito, in secondo luogo delle spese giudiziarie ed altro, e finalmente di detta somma di onze duemila duecento ottantaquattro, e tarì sedici, ossia di tutto quello e quanto resterà in avanzo, dopo il pagamento delli frutti percepiti dal contendente nell'ultima recollezione milleottocentodiciasette, stante la pleggeria prestata li ventisette prossimo passato, da cui non s'intenda punto recesso. E questo senza pregiudizio del supplicante per tutt'altri crediti, che ha, e può avere contro il medesimo signor Proto per tutte altre cause, e precisamente per il conto degli articoli rimasti pendenti, e che oggi definiti, si sono presentati li conti nella Corte Consolare, con essere stato ingiunto lo avversario a querendarli, e di spingerli giuridicamente, quali tutti restino in ampia forma riservati sulle ragioni, capi e motivi a suo giorno. Ed acciocchè in futuro apparisce si è fatta la presente supplica petitoria da valere a suoi giorni, loco e tempo e non altrimenti ec. — Oggi in Messina li trenta

Marzo milleottocento diciotto — Come meglio per essa supplica alla quale ec. E pelli capi, motivi cause e ragioni in detta sopra inserta supplica petitoria contenute ed espresse, ed altre in contraddittorio giudizio di loro rispettivi avvocati e procuratori più e più volte sì in iscritto, che in voce delle proposte ed allegate validissime per parte di detto signor Proto ne' suoi asserti nomi. E questo per li suddetti spettabili Consoli col voto e parere come sopra, e non altrimenti ecc. Onde ecc.

Gesù.

S. L. I. p. p. p. Le dimande di questi di Cumbo procedano: si deduca però per il mantenimento del Cavaliere Proto, a mente dell'alberano presentato, e da noi visto, quale si conservò colla presente, la metà dei frutti e prodotti di netto dei beni di cui si tratta, quale dal detto Cumbo al tempo della recollezione si consegnino in natura al detto Cavaliere Proto nella corrispondente metà, pella quale metà possa il detto Cavaliere Proto commettere persona pell'assistenza da sua parte. Li cinque documenti presentati da noi visti stiano colla presente.

Le spese estragiudiziarie solamente compensate. — Grano — Lazzari — Alessi — Pellizzeri.

N. 62. Reg. in Melazzo li undici Maggio 1849 lib. 2. vol. 22. fog. 2. cas. 1. esatti grana venti -- Il Ricevitore -- A. Cambria.

N. 62. Visto -- Il Giudice Regio -- G. Proto.

Decisione Arbitramentale del giorno 18 Aprile 1828 del Consigliere Signor D. Luigi Mannamo tra il Signor D. Antonino Cumbo ed il Cavaliere D. Cesare Scipione Proto coll'ordinanza in forma esecutiva del Presidente della Gran Corte Civile data alla detta decisione.

CON carta presso Notar don Salvatore Cacopardo il giorno duodeci Novembre milleottocento ventisette il signor don Antonino Cumbo, ed il Cavaliere don Cesare Scipione Proto convennero nominarsi arbitro ed amichevole compositore per risolvere le contese tra loro pendenti in grado di appello nella Gran Corte Civile di Palermo prima camera spiegate in principale negli atti di appello sì da Cumbo, comè da Proto, e negl' incidenti rispettivamente prodotti nelle due cause una di Salviano, e l'altra di rendiconto, le contese insieme comprese nel ricorso, portate alla G. Corte Suprema di Giustizia sono incaricato del pari a decidere le quistioni per il rendiconto, di prodotti, che Cumbo ha ricevuto sul patrimonio del milleottocento diecinove fin oggi.

Si è data la facoltà di emettere una o più decisioni arbitramentali, e di proferire qualunque sentenza interlocutoria, preparatoria e provisionale di dispensa alle forme di procedura tutto deve trattarsi all'amichevole senza ministero d'uscieri si renuncia in fine qualunque rimedio.

Si sono prodotte vicindevolmente talune dimande in linea provisionale indipendenti dal merito principale del giudizio di cui trattasi, e di un'esame facile ad assolversi.

Per la loro intelligenza convien premettere, che in Luglio milleottocento diciotto per sentenza dell'Assessore del Consolato di mare e terra di questa Città fu accordato a Cumbo il salviano sull'intiero patrimonio del Cavaliere Proto per un credito di onze duemila ottocento ottantaquattro e tarì sedici, stabilito nell'alberano di Agosto milleottocento sedici dovea però dedursi il mantenimento del debitore a mente dello stesso alberano la metà di netto del prodotto dei beni salvianati.

Questa sentenza ebbe la prima esecuzione nel milleottocento diecinove.

Dimanda Proto:

Primo — Che sia tenuto Cumbo pagare alli fratelli Calabrò la metà delle onze cento ad esso dovute per il mutuo fatto a 12 Gennaro 1810, e le spese degli atti coattivi, che fecero per ottenere il pagamento.

Secondo — Che sia tenuto Cumbo pagare a Proto la metà di onze cen-

toventi, e che fu egli condannato dal Tribunale Civile soddisfare al signor don Giuseppe Zirilli.

Terzo — Che prelevasse dell' agente giudiziario sulli prodotti sequestrati la somma di onze settantanove per pagarsi al solo Proto per le stesse di cui spese nelle colture, vendemmie, fondiaria, e rata di colonia per gli anni milleottocento ventiquattro, e milleottocento venticinque.

Quarto — Che fosse tenuto Cumbo comunicare a Proto la metà di onze quaranta e tari venti somma esatta dalli lueri di una bottega salvianata, detenendo però onze diciotto pagate agli eredi di Cambria per decorsi del cenzo bullale di onze tre e tari duodeci.

Primo — Cumbo all'incontro ha chiesto, che uniformemente alla decisione della Gran Corte Civile di Palermo delli trenta Aprile 1827 si riunissero al fondo della causa le domande in via provisionale fatte da Proto.

Secondo — Subordinatamente quando vi sia luogo a statuire sulle cennate dimande si aggiudichino del pari preliminarmente, quelle che furono da esso prodotte con diversi incidenti.

Ciò è, che si rigettino, o si riunissero nel fondo della causa le dimande provisionali di Proto.

Che sia questi condannato comunicare a Cumbo la metà dei prodotti del suo patrimonio ritratti nell' anno milleottocento diciotto, quali approprii per intero contro le disposizioni della sentenza delli undeci Luglio, quale metà ascende ad onze centoquindici.

Che sia condannato comunicare la metà di onze ventotto, tari otto e grana undeci, da lui incassate dalla real Tesoreria.

Che sia condannato pagare la somma di onze trentuno, tari undeci e grana sedici ammontare delle spese erogate da Cumbo per appositioni di sequestri e ricollezione giuridica dei prodotti del milleottocentoventiquattro.

Terzo — Si dichiarino inammissibili le dimande di Proto dirette ad ottenere la metà delle somme da lui pagate ai signori di Zirilli ed Andrea, e subordinatamente limitarle al solo capitale di onze cento, restando le spese al solo di lui carico attenta l'ingiusta opposizione, e questa stessa metà compensarla nella concorrente quantità colle onze centoquindici, metà del prodotto del milleottocentodiciotto.

Quarto — Che attesa la dilazione accordata dal creditore Calabiò si terrà conto del capitale delle onze cento, delle quali Proto ne dimanda la metà unitamente agli altri oggetti della causa, ed in ultima risorsa s'ordini il compenso colle onze centoquindici, metà del prodotto del 1818.

Quinto — Che accogliendosi le dimande di Proto per il pagamento di metà di onze settantotto, tari ventinove e grano uno da lui erogate per coltiva, fondiaria e colonia, dei fondi salvianati si ordini il compenso con le onze trentuno e tari duodeci da Cumbo erogate per la ricollezione giudiziaria dei prodotti sequestrati negli anni 1824 e 1825, e colle onze ventinove riscosse da Proto dalla real Tesoreria, e che quanto sopra vanzerà delle onze centoquindici metà del prodotto del 1818.

Sesto — Che accogliendosi le dimande di Proto, dirette ad ottenere il fitto ritratto da Cumbo della bottega locata a Caldiero si ordini il compenso cogl' interusurj di un censo bullale soddisfatti da Cumbo, che affitta i beni salvianati.

Settimo — Che si condanai Proto alle spese della decisione, che sarà per emettersi sulle rispettive domande.

Inteso le parti rispettive assumendo la facoltà datami di amichevole compositore passo a giudicare.

Che nel prodotto dei fondi di Proto salvianati da Cumbo si prelevasse l'annuo interesse sulle onze cento dovute alli fratelli Calabrò, le stesse onze cento al momento, che dal creditore saranno richieste, e le spese degli atti coattivi se saranno dovute, e nella somma, che sarà liquidata.

Che del pari sia tenuto Cumbo sulla parte che dovrà essergli corrisposta del prodotto dei fondi salvianati contribuire a Proto onze sessanta, mettà di onze centoventi da esso pagate a Don Giuseppe Zirilli.

Nell' istessa conformità sia tenuto Cumbo pagare a Proto sulla parte, che dovrà essergli corrisposta del prodotto dei fondi salvianati onze trentanove e tarì quindici mettà di onze settantanove erogate da Proto nella coltura, vendemmie, fondiaria e rata di colonia, per gli anni 1824 e 1825.

Per ultimo sia tenuto Cumbo sulla di lui parte, che sarà per ritrarre dai fondi salvianati comunicare a Proto onze undeci e tarì dieci per loeri da esso esatti dalla bottega in Melazzo locata a Caldiero nell' intelligenza, che si è fatta da me la deduzione dalle somme da esso corrisposte per i decorsi del censo bullale a cui la cennata bottega va soggetta.

All'incontro sia tenuto Proto sulla di lui parte che dovrà essergli corrisposta sopra i fondi salvianati comunicare a Cumbo la mettà di onze ventotto e grana undeci da lui incassate dalla real Tesoreria.

Tutte altre domande di sopra trascritte nel dippiù si rigettino il dritto di provigione si corrisponda dalla parte vincitrice, e le altre spese si compensano vicendevolmente. — Messina li 18 Aprile 1828. — Luigi Mannamo.

Registrata in Messina a 18 Aprile 1828, lib. 3, vol. 131, fog. 14, cas. 5, num. 8101. — pagato gr. 60. — Curlando ricevitore.

Noi don Placido Scoppa Giudice della Gran Corte Civile della Valle di Messina funzionante da Presidente, stante la suspicione del signor Presidente.

Letta la sentenza arbitramentale emessa dal Consigliere signor Don Luigi Mannamo sotto il diciotto Aprile millecottecentoventotto registrata in Messina sotto detto giorno al numero d'ordine 8101 come arbitro ed amichevole compositore eletto dai signori Don Antonino Cumbo da una parte, ed il Cavaliere don Cesare Scipione Proto dall'altra.

Visto l'articolo 1097 della terza parte del codice, ordiniamo, che la presente sentenza arbitramentale si renda in forma esecutoria.

Fatta in Messina li 23 Aprile 1828. — Firmate — Placido Scoppa — Cianciolo Cancelliere.

Registrata in Messina li 26 Aprile 1828, lib. 3. vol. 131, fog. 58, cas. 2, num. 8618, pagato gr. 60, per redazione gr. 20. — Totale gr. 80. — Il ricevitore Curlando.

III.

Decisione Arbitramentale del giorno 27 Luglio 1828 del Consigliere Signor D. Luigi Mannamo tra il Signor D. Antonino Cumbo ed il Cavaliere D. Cesare Scipione Proto coll'ordinanza in forma esecutiva del Presidente della Gran Corte Civile data alla detta decisione.

ELETTO Arbitro ed Amichevole Compisitore dai signori D. Antonino Cumbo e Cavaliere D. Cesare Scipione Proto per atti di Notar D. Salvatore Cacopardo li 12 Novembre 1827 colla facoltà d'emettere una o più decisioni arbitramentali passai a determinare le dimande, che in via provvisoria si erano vicendevolmente prodotte. Restano più altre, che formano il soggetto della contesa, per la di cui intelligenza giova premettere quei fatti, che ne costituiscono l'origine.

Si contrasse nel 1796 società mercantile tra li due fratelli cognati D. Antonino Cumbo, e Cavaliere D. Cesare Scipione Proto. Non si scorge istrumento, in cui si fossero dettate le leggi di questa società. Non vi fu capitale costituito, e molto meno una formazione regolare di libri sociali. Si spiega la ditta di Antonino Cumbo e Compagni; l'interesse era per tre quinte di Cumbo, e per due quinte di Proto. Le firme ossia il nome della ragione promiscuamente potea esercitarsi dall'uno e dall'altro Socio.

Durò questa società dal 1796 sino al 1809. In questo anno furono d'accordo i Soci a scioglierla, e nella circolare, che dava l'avviso di questo scioglimento, si aggiunse, che d'accordo restava incaricato Cumbo dello stralcio, e refinimento di tutti gli affari pendenti.

A 31 Dicembre 1809 si scorge alberano tra li due Socj Cumbo e Proto in cui si proclama sciolta la società. Le perdite, o riscossioni, che potevano aver luogo nel tratto successivo, per le operazioni sociali fatte, restavano in danno o beneficio comune, secondo le rispettive. Per comun volere restava incaricato Cumbo dell'*ultimazione dei particolari ancora non refiniti.*

Dichiarano nella più valida forma, regolari e validi tutti i conti che trovansi discussi nei libri da Essi firmati quantunque mancasse *la regolarità della scrittura in buon ordine che non hanno cercato trattandosi d'interesse fra stretti congiunti, che sotto l'ombra della buona fede notavano le partite a solo fine di non sfuggire dalla memoria senza badare ad altro.*

Si riservano la *facoltà di poterli riesaminare fra lo giro di anni*

sei, e trovando qualche omissione o errore sarà quegli a cui il favorisce obbligato a ristorare l'altro Socio.

Si conviene, che tale facoltà per lo riesame dei libri, che restavano presso Cumbo non poter estendersi al di là della vita dei Contraenti di maniera che cessando uno di vivere pria del termine prescritto, o elasso il medesimo *restavano d'ora per allora approvati coll'espressa renuncia della revisione, sotto qualsivoglia titolo o pretesto.*

Si spiega, che dal bilancio fatto dell'introito ed esito generale risulta l'interesse della società pareggiato a tuttoggi.

Esistendo però alcune merci e crediti, che doveansi vendere al maggior vantaggio, esigersi da Cumbo, ed il ricavo dividersi pro rata.

Si aggiunge, che liquidato insieme il conto particolare tra Cumbo e Proto rimanea Proto liquido debitore a Cumbo nella somma di onze 3626, tari 19. 15 per cui cede le due quinte porzioni sul ricavo facendo delle merci e crediti come sopra rimasti in essere per conto della spirata società.

Inoltre cede Proto in compenso di tale debito il di lui credito contro la Rocca in onze 1594. 6 dilazionato ad onze 125 l'anno.

Con tale occasione si dichiara, che quantunque apparisse tal credito a favore della ragione Cumbo, e Compagni la verità era, che sin dal principio era spettato a Proto, come una dipendenza dei conti particolari avuti con Costantino e Lambro Varvesi, che tutti sono rimasti per suo conto particolare, come dovranno rimanere tutte le conseguenze propizie o funeste derivanti da tale appendice.

Si convenne, che dovea bonificare Proto a Cumbo la mora plateale del 6 per 100 sopra onze duemila trentadue, tari 13. 15, e sole onze due e due quinte per cento, sopra le onze millecinquecento novantaquattro tari sei avea cesso sopra la Rocca.

Si dichiara, che le due partite cenere di soda comprata da Martucci e Solito restar doveano per conto della passata società, bonificandosi al signor Cumbo la solita mora del mezzo per cento al mese sopra li disborsi da lui fatti e faciendi, e lo stesso dovrà lui godere sopra gli altri disborsi che forse dovrà soffrire per conto delle medesime.

Si parla in fine in questo alberano della costruzione della casa nella strada Ferdinanda per cui altro accordo si fece nel seguente alberano del 1816.

Scorso intanto il periodo di anni sei, che si era stabilito per riconoscere e per emendare gli errori nei conti quando vi fossero stati, realizzarono similmente il ricavo dei generi rimasti e rifiniti quasi del tutto gli appendici in sospeso Cumbo e Proto a 19 Agosto 1816 formarono un secondo alberano.

Pria di tutto rattificarono ed approvarono tutti i conti della passata ditta di Commercio, e quelli della risoluzione della medesima sino al dì d'oggi. Unicamente si riservano, quando in progresso si potrà osservare nei medesimi qualche omissione o errore di rimpiazzarsi vicendevolmente del danno che avranno potuto questi cagionare ad uo di essi.

Si conviene però, che cessando di vivere uno dei Contraenti non potea aver luogo qualunque riesame, facendosi un'ampia scambievole donazione per qualunque errore si potesse nel tratto successivo rilevare.

Si aggiunge, che ciò si era convenuto per la ragione descritta nel precedente alberano della non esattezza, e regolarità della tenuta scrittura in maniera che mancando uno dei Contraenti non sarebbero al certo i suoi successori al caso di legittimare e delucidare le partite, che dal competitore potrebbero essere querendate mancanti trovandosi delle necessarie cognizioni, soltanto palesi ai contraenti suddetti.

Dichiarono nella stessa conformità inefficaci tutte le scritture pubbliche e private, che potranno apparire colla data precedente di questo alberano, e quelle ancora che con una data posteriore alla presente non saranno scritte e sottoscritte di proprio loro rispettivo carattere per avviare così all'inconveniente di qualunque foglio in bianco firmato, che abbia potuto rimanere presso di loro per essere stato il tutto fra' medesimi conteggiato senza lo ritiro delle carte originali in parte lacerate, ed in porzione in poter loro rimaste.

Rifinita la liquidazione d'accordo del conto corrente tra Proto e Cumbo, riconosce D. Cesare restar liquido debitore di Cumbo in onze 2884. 16 mediante il compenso a di lui favore delli 6 catameni di onze 125 per cadauno, esatti dal fu D. Letterio la Rocca e suoi eredi, ed il datogli credito di altre onze 554. 27. 5 per le sue due quinte porzioni dei primi articoli sociali venduti.

Per il pagamento di questa somma dei frutti corrispondenti, ipoteca Proto tutti i suoi beni di qualunque natura, e quelli che potea in appresso conseguire ogni azione, successione e pretenzione che sarà in dritto d'esperire contro i suoi debitori. Obbliga parimenti, ed ipoteca i frutti annuali de' suoi beni e poderi meno quel tanto necessario al suo mantenimento, e finalmente le onze novecento sessantanove e tari sei, che restava ad esigere ad onze 125 l'anno dagli eredi dell'estinto la Rocca.

Fu terminato in egual modo il bilancio degl'introiti ed esiti della cessata società, che si realizzarono nel corso delli passati anni sei.

Si escluse il ricavo delle prime onze milletrecento ottantasette prodotto dei primi articoli sociali del quale come sopra n'ebbe il credito in corrente il mentovato signor Proto nelle sue rate.

Tale risultato a maggior agevolazione del conteggio fu trasportato all'epoche rispettive dell'incasso, nel conto delle somme impiegate nella compra delli cantara 2280 cenere di soda.

Controposto quanto era stato erogato per la suddetta cenere, e gl'incassi fatti, risulta il disborso nella somma di onze 10211. 4 per cui si convenne, che debba Cumbo, a cui appartiene continuar a godere la mora del mezzo per cento al mese, fintanto che ne sarà realizzato il ricavo della predetta cenere, ed allora si debiterà il risultato delle due quinte della perdita a lui spettante che andrà in aumento del suo debito da pagarsi uni-

tamente allo scontro del mezzo per cento al mese fino alla totale estinzione, colle istesse ipoteche, anteriorità, ed obbligazioni, come sopra si è detto.

Per tutto ciò che vi sarebbe stato in avvenire d'introito ed esito dipendente dalla spirata società, dovea Proto essere debitato, o creditato nella sua rata. Si parla in fine della casa nella strada Ferdinanda. Dichiarano i contraenti, che il frutto era molto al disotto del sei per cento sul capitale impiegato, si convenne perciò cederla in piena proprietà a Cumbo.

Sotto li 11 Luglio 1818 fu profferita Sentenza dal Consolato di Mare e Terra, e suo assessore di questa, per cui si accorda a Cumbo il chiesto Salviano sulli beni di Proto per il di lui credito di onze 2884. 16, dovea però dedursi per il mantenimento di Proto a mente dell'alberano la metà del prodotto dei fondi salvianati.

Dimandò ancora Cumbo, che fosse condannato Proto rilevarlo dalla molestia, che veniva di soffrire da Cordio.

Sorgea questa molestia dalla garanzia, che Proto nel suo interesse, ma col nome della ragione Cumbo prestato avea in favore di Lambro Varvesi.

Tale domanda fu accolta dal Consolato di Mare e Terra con sentenza dei 3 Marzo 1818 il giudizio non ebbe progresso ulteriore.

Nel 1822 implorò Cumbo dal Tribunale di Commercio, che fossero nominati gli arbitri per l'esame del conto da lui dato come stralciato, Proto si uniforma, anzi chiede, che gli arbitri esaminassero le sue opposizioni sulle intiere conti sociali.

Gli arbitri furono Verardi principale di Cumbo, Fronte principale di Proto, e Caracciolo terzo. Trovansi i pareri discordi delli due principali, ed a 30 Agosto 1822 si legge quello dato da Caracciolo arbitro terzo.

Si produsse l'appello dall'una e l'altra parte in G. C. Proto ricusa l'intero Colleggio. La G. C. Suprema rinvia la causa alla G. C. di Palermo.

Si recede in fine dai Magistrati, e si sceglie un arbitro inappellabile si forma il compromesso di cui trattiamo.

Le domande di Proto a risolversi sono :

PRIMA

Il Salviano accordato dal Consolato di Mare e Terra a Cumbo processa pro non credito.

Nell'alberano del 1809 varie partite furono cesse a Cumbo, che avrebbero portato l'estinzione del suo credito. Frattanto due sole si scritturarono a fronte di tale credito, motivo per cui si ridusse ad onze 2884. 16 rimanenti si trasportarono al conto delle somme impiegate nell'acquisto della cenere di soda. Questo cambiamento, che nell'alberano del 1816 si dice essersi fatto per maggior agevolazione del conteggio produsse la conseguenza, che restò Proto spogliato da' suoi beni. E questo un errore da correggersi. Il Salviano fu nullo, si devono restituire a Proto i frutti percetti da Cumbo. Le seguenti dimande riguardano l'esame delle partite di Varvesi.

SECONDA

Dimanda Proto, si escludano dal conto sociale tutti quegli affari che si ebbero con Costantino e Lambro Varvesi, restando le loro conseguenze, qualunque siano, nella sua spettanza, e nel caso contrario per non disintegrare lo spirito della convenzione, vi si comprendano pure le tre partite di debito di Varvesi in onze 4643, che restarono a carico del solo Proto.

TERZA

Partita del bilancio

Si accreditano a Proto due quinte delle onze seimille cinquecentodieci-sette, dico onze 6517 risultato del bilancio generale della società, e fosse esonerato dei frutti addebitategli per tal partita nell'esito generale della società in onze 1262 anzi fossero accresciuti al medesimo gl'interessi al sei per cento, sopra le due quinte delle suddette onze 6517, e sopra le onze 1262 di frutti che si accreditò Cumbo dal giorno in cui corse l'operazione fatta ne' libri sociali delle cennate partite di credito erroneo sino all'effettivo ristoro.

QUARTA

Si dichiarino indovute le onze 750 che si scrisse nel bilancio dovute al signor Calcagno.

QUINTA

Le onze 400 accreditate al sig. Mnsiciani, si riducano ad onze duecento.

SESTA

Le onze 694 accreditate al signor Ferrara si riducono ad onze 416 e tari 20, e per queste medesime sia tenuto Cumbo giustificare, che furono date a cambio alla Società.

SETTIMA

Le onze mille accreditate al signor Calabrò si riducano ad onze 612, e per queste medesime sia tenuto Cumbo giustificare la prestanza.

OTTAVA

Sia tenuto Cumbo produrre li documenti, che giustificare possano il cambio di onze duemila a pro di Gangemi, e delle onze 450 a pro d'Amico e Proto.

NONA

Attesocchè le partite notate dal numero quattro sino all'ottavo, non dovute dalla Società danno a Proto un credito per due quinte sopra le som-

me prescritte, unitamente all'interesse del sei per cento, dal giorno della scritturazione fatta nel bilancio generale, sino all'effettivo incasso, sia Egli perciò creditato delle sue due quinte porzioni coi frutti corrispondenti.

DECIMA

Si tolga dall'esito generale della società la partita di onze 7647. 14. 9 perchè spese non per oggetti sociali.

UNDECIMA

Le onze cinquecentoquattro d'interesse sopra onze 2800 le onze 216 frutti di onze 3600, e le onze 258 cambio di onze 4300 si dichiarino indovute.

DUODECIMA

Si scemano dall'esito generale le onze 60 d'interesse, scritte a favore di Cumbo, e le onze 60 a favor di Verardi dichiarandosi duplicate.

DECIMATERZA

Sia tenuto Cumbo giustificare l'epoche dei versamenti di quelle somme tanto di sua pertinenza, che d'altre persone per le quali ha caricato degli interessi alla società sin dal 1798, e ciò non facendo si dichiarino indovuti gl'interessi suddetti in onze 415. 12.

DECIMAQUARTA

Malgrado di comparire sciolta la società nell'alberano del 1809 continuò sino al 1817, e dalla società si eseguì la compra dei grani per conto del Senato di Melazzo, non che quella del Senato di Palermo in olei e grani, e la vendita di salme cinquemilaquaranta viui fatta al Governo Inglese di Malta. S'accreditino, a carico di Cumbo due quinti delle provigioni ed utili recati nella somma da liquidarsi.

DECIMAQUINTA

Cumbo non potea transigere e rilasciare i crediti sociali, senza il consenso di Proto. Sia tenuto perciò pagare di proprio li ducati 4500 dovuti dal signor Pasquale Parpagliolo, con cui transasse, e restituì le originali cambiali. Non potea del pari transigere e rilasciare il novanta per cento al signor Ramsay socio della ragione Hasech Ramsay e compagni, sopra quelle onze 2250 dovute in cambio della di lui ragione di Commercio di Hasech Ramsay, e compagni alla società. Sia tenuto perciò Cumbo pagare a Proto due quinti delli ducati 4500 unitamente all'interesse dal giorno della fatta transazione, ed inoltre sia obbligato creditare nel conto della cenere di soda le onze 2250 per quanto era l'effettivo credito della società contro la ragione Hasch Ramsay e non le onze duecentoventicinque che si creditarono dal medesimo.

DECIMASESTA

Gl'interessi d'interessi sono dalla legge vietati, si cancellino perciò nei conti presentati da Cumbo tutti l'interessi d'interessi, ch'Egli si accreditò dall'anno 1810 in poi.

DECIMASETTIMA

Attesocchè furono cesse da Proto a Cumbo in soddisfo del suo credito in virtù d'alberano le onze 1594, dovute dal signor la Rocca, e le due quinte delle merci e crediti esistenti della società.

Attesocchè Cumbo non ha scritturato le dette partite in soddisfo del debito di Proto, ma le ha notato a conto corrente, onde ha continuato ad esiggere il frutto sul debito, che lascia aperto malgrado le somme esatte, si statuisca perciò, che le somme cesse ed esatte si annotino in soddisfo del debito, e sia egli esonerato dai frutti in proporzione delle somme esatte.

DECIMAOTTAVA

Le spese della causa di Cordio si riducano alla quantità legittima.

DECIMANONA

Si rigetti l'appello di Cumbo per quelle parti della sentenza degli Arbitri, che furono favorevoli a Proto. Sia condannato Cumbo alle spese della causa in merito, dell'appellazione.

VIGESIMA

Con altro incidente prodotto innanzi di me qual Arbitro nel 22 Aprile 1828 sono aggiunte da Proto le seguenti dimande. Nel bilancio della società si legge — Sbilancio nell'introito ed esito generale onze 872. 14. 10 o nel suddetto introito ed esito generale non vi è sbilancio alcuno, e vi è un perfetto pareggio tra lo stato attivo e passivo come fu dichiarato nell'alberano del 1809. La partita fu dunque erronea, e perciò si emendi unitamente agl'interessi dal giorno dell'errore corso.

VIGESIMAPRIMA

La partita che si dice pagata a Monsignor d'Amico e Proto da Cumbo nel bilancio generale in onze quattrocentocinquanta, si riduca ad onze 890. 2 per quanto si trova notato nel libro di Cassa in data del giorno 30 Agosto 1805, e 10 Agosto 1806, e questa somma medesima resti a carico di Cumbo unitamente agl'interessi, perchè non si trova giustificato il prestame a vantaggio della società.

VIGESIMASECONDA

Nel conto delle spese per la costruzione della casa nella strada Ferdinanda si descrivono tante partite che fanno ascendere il costo ad onze 8131,

tari 23 e gr. 5 si detraggono nel suddetto conto onze 389. 8 per pigioni di botteghe incassate, e così resta la somma di onze 774. 25. 5.

Nell'alberano del 1809 si dichiarò, che una tale somma era dovuta al signor Cumbo avendone fatta esso l'erogazione.

Nell'alberano del 1816 si cede a Cumbo l'intera casa in soddisfo del suo credito per la ragione che vi si dice di aver Egli impiegato l'intero capitale della costruzione.

Or se Cumbo sino alla concorrenza di onze 389. 18 si era rimborsato colle pigioni delle botteghe dovea conseguire tanto meno di casa essendosi data in tutta la sua integrità venne a conseguire onze 389. 18 che non gli erano dovute.

Si emendi questo errore condannando Cumbo di accreditare a Proto due quinte delle cennate somme unitamente agl'interessi.

DOMANDE DI CUMBO

Reclama Cumbo dell'accoglienza data dall'Arbitro terzo ad alcune partite in quelle promosse da Proto.

PRIMA

Si decise dall'Arbitro terzo, che il prezzo dei vini versati da Cumbo nella società dell'anno 1798 in salme 991, nell'anno 1799 in salme 548, e nell'anno 1800 in salme 1209 debba ridursi a tari 5 per salma, meno di quanto si trova calcolato. Cumbo dimanda la revoca.

SECONDA

Si dice dal terzo Arbitro, che sia tenuto Cumbo comunicare a Proto due quinti di num. 114 giarre da olio. Si chiede del pari la revoca.

TERZA

Sia obbligato Proto a favore della Società al pagamento dei frutti sopra onze 4000 che Egli si prese dalla cassa sociale, ed impiegò a proprio uso, quale fu quello di estinguere le cambiali di Varvesi da lui garentite, quale partita di frutti fu obbligata nel liquido dei frutti l'anno 1809.

QUARTA

Si accreditassero a carico della Società le spese per il personale mantenimento di Cumbo, per il tempo in cui stiede in Melazzo rappresentando una delle due case sociali, per come praticossi con Proto nella sua dimora in Napoli ed in Messina, e si accreditassero del pari in favore di Cumbo a carico della Società le spese fatte per il suo mantenimento, e di Proto, nel tempo, che entrambi convissero in Messina, quali spese furono omesse nel liquido del 1800.

QUINTA

Si accordino a Cumbo le spese da lui fatte in Malta per il vino colà spedito nella rata corrispondente alla partita contribuita da Proto.

Visto l'atto di compromesso, e l'atto di proroga.

Visto l'incidente di Proto dei 26 Dicembre 1826.

Visto l'altro incidente del medesimo delli 22 Aprile 1828.

Vista la determinazione degli Arbitri del 1822.

Vista la sentenza del Consolato di Mare e Terra.

Visti e ponderate tutt'altre rispettive produzioni.

Intese le parti in replicate congressi.

SULLA PRIMA

Si considera, che fin dal 1812 si fece un cambiamento sul destino delle somme ritratte dalla vendita degli effetti sociali.

Tal cambiamento si enuncia, e si conferma nell'alberano del 1816. Proto da questa mutazione di destino, non risente alcun danno, poichè si versarono per scemare l'altro credito, per il prezzo della cenere di soda del pari fruttifero, colla stessa ragionata del sei per cento.

Senza tal cambiamento nemmeno avrebbe mancato nella maggior parte il credito del Salviano, poichè si doveano controporre alle somme esatte, i frutti.

SULLA SECONDA

Si considera, che le produzioni rispettive fan conoscere con chiarezza, che la garanzia, che far si volle da Proto in favore di Varvesi malgrado la ripugnanza del di lui consocio, fu quest'atto, ch' Egli stesso conobbe dover andare a suo carico, e per tal motivo restò in suo favore il credito contro la Rocca.

Tutt'altri negozj, che si ebbero dalla Società colla ragione Varvesi, che trovansi scritturati ne' libri a beneficio, o danno della medesima, non possono mai rapportarsi agli affari particolari, tra Proto e Varvesi.

Quali questi sono stati, compete ad essi saperlo, e se non ve ne furono altri, non vi è ragione alcuna, per far lo storno dei negozj sociali.

SULLA TERZA

Si considera, che la Società non avea capitale. Si otteneano questi dai mutuanti, a cui si corrispondeva l'interesse, sulla ragionata del sei per cento. Il risultato del bilancio sottoscritto dall'uno e l'altro Socio a tutto Dicembre 1809. Fu, che la Società restava in pueggio, meno certe merci, che restavano invendute.

L'altro bilancio da cui sorge quell'avanzo, che si pretende da Proto, sottoscritto del pari dall'uno e l'altro Socio nel 31 Dicembre 1809 porta la seguente rubrica:

» Bilancio generale fatto dal signor D Antonino Cumbo per regolamento delle more sulle somme di suo conto particolare, versate nella » cassa della Società, a tutto Dicembre 1809.

Si confessa dai Socj negli alberani di cui si è parlato, che non vi fu regolarità di scrittura, trattandosi tra stretti Congiunti. Tutto si è fatto sotto *l'ombra della bona fede, si notavano le partite al solo fine della memoria senza badare ad altro.*

Proto non ha fatto alcun parziale conquisto, nè sulle partite d'introito, nè sulle partite d'esito.

È conseguenza perciò inevitabile, che atteso il pareggio della Società, questo avanzo non poteva essere, che di Cumbo, o d'altri mutuanti, verità conosciuta dal Proto nella sottoscrizione del conto.

SULLA QUARTA

La verità di questo credito fu conosciuta da Proto nel soscrivere il notamento dei creditori della Società, per escluderla sarebbe indispensabile la prova negativa; ma si trovano scritturati nei libri i replicati pagamenti degli annui interessi, sul capitale di onze settecentocinquanta.

SULLA QUINTA

Si considera, che la verità del credito di Muscianisi in onze quattrocentosei nella stessa conformità conosciuta da Proto nel Bilancio del 1809, egualmente trovansi notati ne' libri i pagamenti degli annui interessi sul piede delle onze quattrocento.

SULLA SESTA

Si considera, che il credito di Ferrara in onze seicento novantaquattro fu egualmente riconosciuto da Proto. Si pagarono sempre gl'interessi sul piede della cennata somma. In data dei 2 Aprile 1807, trovasi notato di carattere dello stesso Proto — « Cambio pagato al signor Ferrara sopra le » onze 694. 5. 12 a tutto Maggio 1807 onze 48. 15. 16. ».

Si è trovato in fine la quietanza fatta da Ferrara in favore della Società sotto li 4 Maggio 1810, delle suddette onze 694. 5. 12.

SULLA SETTIMA

Si considera, che in egual modo fu conosciuta da Proto la verità del credito di Calabrò in onze mille, atteso ciò sarebbe necessaria la prova negativa, per stabilirsi l'errore; ma una particolare circostanza dà tutto il lume per questa partita. Si legge ne' libri accreditata alla Società la somma di onze trentacinque dipendenti dall'annualità, che con anticipazione si era addebitata in favore di Calabrò, per le onze mille da esso mutuate, e se ne fece storno per essersi sciolta la Società mesi sette pria del compimento dell'anno.

SULLA OTTAVA

Si considera, che concorre del pari la riconoscenza di Proto. I possibili non possono mai giovare ad escluderla. I crediti che avea la Società sono tutti notati in fine trovati nei libri degl'interessi a Gangeini per onze duemila, e d'Amico e Proto per onze quattrocento cinquanta.

SULLA NONA

Si considera, che essendo conseguenza, delle precedenti posizioni, dipende dalle medesime il di lei risultato.

SULLA DECIMA

Si considera, che la vistosa somma di onze settemila seicentoquarantasette, e conflata di tutte le spese della Società, tra le quali si comprendono le senzalie, ufficiali di scagno, provvigione, ed altro.

Addebitossi ancora alla Società il mantenimento delle carrozze, ed il palco al Teatro, perchè così piacque ai Socj. Se non vi fossero le prove esibite da Cumbo, che sorgono dal carteggio dell'istesso Proto, il fatto medesimo rende manifesta tal convenzione, per come lo mostra il dettagliato conteggio riconosciuto ed approvato dai Socj.

SULLA UNDECIMA

Si considera, che s'impugnano partite d'esito di un'epoca molto rimota di anni trenta, e d'anni ventisei addietro. La verità del debito è contestata dalla riconoscenza della confessione del Proto.

Per stabilirsi l'errore è necessaria una prova sufficiente a mostrarlo; ma si scorge nei libri, che ove vi furono equivoci, furono conosciuti e regolati, difatti per queste partite medesime si legge la regolazione in onze 174.

SULLA DUODECIMA

Si considera, che la duplicazione di una partita di onze sessanta frutti, dovuti a Cumbo fu riconosciuta, e si trova nei libri corretta, l'altra pei frutti dovuti a Verardi non si è verificata.

SULLA DECIMATERZA

Si considera, che non essendovi una scrittura regolare, per come fu dichiarato dai Socj, non si possono avere quelle notizie, che Proto desidera. Il pagamento degl'interessi, fa conoscere l'epoca del debito; per concretare l'errore è indispensabile una prova lucida, che lo dimostrasse.

SULLA DECIMAQUARTA

Si considera, non esservi alcun documento, che possa far conoscere, o la continuazione della Società sciolta, o qualunque parziaria nuova Società. Cumbo era stralciario, le operazioni ebbero un lungo progresso; se vi fos-

sero stati altri negozj sociali, non potea non reclamare Proto l'accreditamento del suo tangente nei profitti; difatti per un negozio di vini, che al 1813 si volle fare in società, si legge compreso nel conto dello stralcio. Si riflette in fine, che quei negozj, che da Proto si vogliono sociali, sono precedenti al 1816, se ciò fosse stato certamente, se ne avrebbe avuto ragione, e nel conto e nell'alberano, che si fece a quell'epoca.

SULLA DECIMAQUINTA

Si considera, che Cumbo era socio, era il maggior interessato, era stralciaro, la natura del credito, le circostanze dei debitori, l'uniforme concorso di tutti gli altri Creditori, rendono manifesta la giustizia e l'utilità del transatto.

SULLA DECIMASESTA

Si considera, che non si dà interesse d'interesse. Gl'interessi però scaduti sono un credito, che deve pagarsi al momento; se si conviene pagarsi in altro termine, e allora un secondo mutuo, che può avere del pari i suoi frutti.

Ma Cumbo non ha ritratto di ciò alcun profitto, i suoi capitali restarono a un dipresso assorti nella costruzione della casa. Questo interesse si è dovuto corrispondere a terzi mutuant.

SULLA DECIMASETTIMA

Si considera, che il debito di Proto venne regolato nell'alberano del milleottocento sedici ad onze duemila ottocento ottantaquattro.

Per tal liquido non si legge alcuna riserva, venne confermato dalla sentenza del Consolato di Mare e Terra, giudicato di cui non si propose appello.

Ma se Cumbo ha dovuto fare altri disborsi, in che può mai fondarsi, che dovea scemare colle partite cesse il suo credito fruttifero, ed accendere un nuovo credito senza frutti?

SULLA DECIMAOTTAVA

Si considera, che la causa di Cordio essendo della massima importanza, giuste sono state le premure di Cumbo, e non concorre quell'eccesso, che si pretende.

SULLA DECIMANONA

Se ne avrà ragioni nell'esame delle domande di Cumbo.

DOMANDE DI PROTO

Con incidente dei 22 Aprile 1828 innanzi di me qual Arbitro.

SULLA VIGESIMA

Si considera, che esaminato il CONTO dell'INTROITO ED ESITO

» **GENERALE** si legge la somma collettiva dell'INTROITO IN ONZE **30974. 21. 4**, e quella dell'ESITO IN ONZE **30102. 6. 3**
 » motivo per cui l'Introito eccedea l'Esito in Onze 872. 14. 10 in con-
 » tinuazione però si notarono altre partite, ciò che produsse il pareggio del-
 » l'ammontare meno Onze ottantuno le quali furono supplite in tre quinte
 » da Cumbo, e due quinte da Proto ».

Ma l'errore, che reclama Proto, non sarebbe, che di danno per Cumbo, per essersi addebitato di uno Sbilancio, che non esistea.

SULLA VIGESIMAPRIMA

Si considera, che nel notamento dei Creditori riconosciuto dall'uno e l'altro Socio si porta l'avere di D. Mariano d'Amico e Proto in onze 490 su questo capitale si leggono corrisposte ne' libri le usure. L'errore non si presume è indispensabile una prova, che ci possa convincere per dichiararlo.

SULLA VIGESIMASECONDA

Si considera, che per la costruzione della casa nella strada Ferdinanda nell'alberano del 1809 si legge così: *ora nell'ultimazione dei conti abbiamo marcato, che tutti i capitali erogati fino al dì oggi nella medesima ascendenti secondo il conto da noi firmato alla somma di onze 7742. 5. 5 sono di assoluta proprietà e pertinenza del sig. Cumbo, e per la debita cautela.* Egli è vero, che il costo della casa a quell'epoca era onze 8131. 23. 5, ma si fece figurare nella convenzione per onze 7742. 5. 5 perchè si erano detratte onze 289. 18 somma ritratta dai lucri.

Nell'alberano del 1816 si convenne così:

» In riguardo alla casa conoscendo il signor Proto, che il frutto se ne ricava è molto al di sotto del sei per cento sul capitale impiegato dal solo signor Cumbo, nè convenendogli cimentarsi alla vendita a comun vantaggio o danno stabilita nel primo contratto, per non aver potuto rinvenire, dietro reiterate diligenze alcun attendente per la somma erogata, a cagione della naturale e causale diminuzione del valore delle fabbriche, propose al signor Cumbo di cederla al medesimo in piena proprietà senza più tenersi contegno inutile di un cespite, che annualmente avanza di capitale, essendo lo sconto del sei per cento all'anno eccedente al ricavo delle pigioni al che questi condiscese. Si convenne, che la casa espressa restar debba in piena ed assoluta proprietà del mentovato signor D. Antonino Cumbo, dal quale si è stato impiegato l'intero capitale.

Sorge da ciò, che fu data la casa a Cumbo per il credito ch'egli avea sulla medesima, qualunque fosse stata l'espensione fatta; accordo, che rilevò Proto dal danno non lieve, che vi sarebbe stato nella vendita.

DOMANDE DI CUMBO

SULLA PRIMA

Si considera, che Cumbo per le partite di vino del suo prodotto non può non riguardarsi nell'aspetto d'un semplice venditore: à dato il suo genere perchè gli fa accordato quel prezzo; ciò che in oggi pretende Proto, non sarebbe mai l'emendazione dell'errore riservato negli alberani del 1809 e 1816, ma una rescissoria di contratto, si vuole l'eccesso di tali cinque a salma, i prezzi dei generi non sono uniformi, nè conti sociali si trovano altre partite di terzi venditori col prezzo eguale accordato a Cumbo.

Si considera in fine, che trattasi di un'affare stabilito nel 1798 e 1799, e si porta il riclamo nel 1822.

SULLA SECONDA

Si considera, che l'esame del conto ha fatto conoscere, che il prezzo delle giarre oleate esistenti nella casa di cui trattasi, restò compreso nella somma delle onze 7742. 5. 5, che erano di pertinenza di Cumbo cessa, perciò l'esame, e debbonsi riguardare come immobilizzate.

SULLA TERZA

Si considera, che per i frutti delle onze 4000 impiegate ad estinguere le cambiali di Varvesi, da cui non si ebbe ragione nell'alberano del 1809 devonsi riguardare come fossero rimessi.

SULLA QUARTA

Si considera, che la non dimanda di Cumbo, per le spese di suo mantenimento, nel modo, che furono date al socio Proto, porta seco la volontaria cessione di quei dritti, che in ciò poteva avere.

SULLA QUINTA

Si adottano da me le considerazioni degli Arbitri.

Assumendo la facoltà datami di Arbitro inappellabile ed amichevole compositore, passo a giudicare, che per la domanda di Proto decimaottava, che riguarda le spese del giudizio con Cardias si conferma da me la sentenza degli Arbitri, per la decimanona si esegua ciò che da me vien giudicato sulle domande di Cumbo. Le altre dimande di Proto dal numero primo sino al numero ventidue, di sopra trascritte si rigettano.

Per le dimande di Cumbo in quanto alla prima e la seconda, si revoca da me la sentenza degli Arbitri, il vino resti per il prezzo notato nel conto sociale, e le giarre oleate nella di lui piena spettanza. La terza e quarta si rigettano. Per la quinta si conferma la sentenza degli Arbitri.

Il dritto di provisione si corrisponda rispettivamente secondo la vitto-

ria, tutt'altre spese, come si tratta tra Congionti si compensino vicendevolmente.

Messina il 27 Luglio 1828.

Luigi Mannamo Arbitro ed amichevole compositore.

Registrata in Messina li 17 Luglio 1828 lib. 3, vol. 135, fog. 87, cas. 1, num. 13529. — pagato grana sessanta — Il ricevitore Curlando. Num. 5951. Visto il Controllo Emmanuele Bonconsiglio.

Noi D. Placido Scoppa Giudice della Gran Corte Civile della Valle di Messina funzionante da Presidente stante la suspicione del Signor Consigliere D. Luigi Jeni.

Letta la decisione arbitramentale inappellabile emessa dal Consigliere D. Luigi Mannamo oggi stesso che si contano li 17 Luglio corrente anno come Arbitro ed amichevole compositore eletto dai Signori Don Antonino Cumbo da una parte, ed il Cavaliere D. Cesare Scipione Proto dall'altra, registrata in Messina oggi stesso al num. d'ordine 13529.

Visto l'art. 1097 della 3. parte del Cod. Ordiniamo, che la presente Decisione inappellabile si renda in forma esecutiva.

Fatta in Messina li 17 Luglio 1828. — Scoppa. — Cianciolo Cancelliere.

Registrata in Messina a 18 Luglio 1828 lib. 3, vol. 135, fog. 95, cas. 2, n. 13625 — pag. gr. 60. — Curlando Ricevitore.